*Il Ministro dell'Interno*

All. 1 a)

**Carta dei diritti e dei doveri dello straniero nel Centro di identificazione ed espulsione**

Durante il periodo di permanenza lo straniero ha diritto:

**a)** alla tutela della salute psico-fisica;

**b)** ad esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota o comunque in inglese, francese, spagnolo e arabo con particolare riguardo ai colloqui con gli organi di polizia, con la direzione del Centro, con il proprio difensore, eventualmente utilizzando il servizio di mediazione linguistica;

**c)** ad ottenere assistenza da parte di personale dello stesso sesso;

**d)** ad essere informato, al momento del suo ingresso nel Centro, in lingua a lui comprensibile, sui motivi del trattenimento e di avere informazioni sulla possibilità di richiedere asilo;

**e)** ad essere informato della possibilità di ricevere l'assistenza di un difensore di fiducia, con eventuale ammissione al gratuito patrocinio, o, in mancanza, di un difensore nominato d'ufficio;

**f)** a comunicare con l'autorità consolare del Paese di appartenenza dello straniero e di segnalare l'avvenuto trattenimento a familiari o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati;

**g)** al colloquio, durante tutto il periodo del trattenimento, con il personale dell'Ufficio immigrazione;

**h)** alla libertà di colloquio all'interno del Centro e con visitatori provenienti dall'esterno, nei giorni e negli orari stabiliti, a seguito di autorizzazione della Prefettura;

**i)** al colloquio con rappresentanti istituzionali, con il rappresentante dell'UNHCR nonché con il personale specializzato dell'Ente gestore e le associazioni che operano all'interno del Centro ai fini dell'assistenza legale, sociale e psicologica; nessun colloquio può essere effettuato senza l'assenso dello straniero;

**j)** a richiedere un colloquio con personale dell'Ufficio immigrazione distaccato presso il Centro;

**k)** alla libertà di corrispondenza epistolare e telefonica, tramite gli apparecchi telefonici installati nel Centro nonché alla riservatezza nei colloqui stessi;

**l)** alla libertà di culto e all'assistenza religiosa;

**m)** alla tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identità sessuale;

**n)** al recupero degli effetti e dei risparmi personali;
**o)** ad ottenere, da parte dell'Ente gestore, i servizi di erogazione pasti (colazione, pranzo e cena, con la possibilità di richiedere tipi di cibi ed una loro preparazione che rispetti il proprio culto professato), assistenza medica ed infermieristica e fornitura di medicinali (solo se autorizzati dal personale medico), fornitura di prodotti per l'igiene (forniti al momento dell'ingresso e ripristinati periodicamente prodotti quali sapone, shampoo, dentifricio, spazzolino, prodotti per l'igiene intima), fornitura di materiale per il riposo e la cura della persona (al momento dell'ingresso vengono forniti coperte, lenzuola, federe e biancheria da bagno; fornitura di capi di vestiario tali da soddisfare le normali esigenze di vita e le condizioni climatiche), servizio di lavanderia degli indumenti personali e servizio barberia, servizio telefonico, postale e telegrafico (al momento dell'ingresso e comunque prima della convalida viene fornita allo straniero una tessera telefonica del valore di 15 euro. E' inoltre possibile inviare, tramite il gestore, tre lettere e tre telegrammi per un ammontare complessivo non superiore a 15,50 euro).
**p)** ad acquistare, utilizzando il buono economico fornito dal gestore o a proprie spese, bolli postali, schede telefoniche, snack alimentari, bibite analcoliche, sigarette, libri, riviste, giornali ecc.

Durante il periodo di permanenza lo straniero ha il dovere di:

**a)** non allontanarsi dal Centro;
**b)** rispettare le regole di civile convivenza e di avere un atteggiamento di collaborazione con gli operatori del Centro;
**c)** rispettare l'igiene personale e la pulizia dei locali;
**d)** rispettare le regole di organizzazione del Centro;
**e)** rispettare i beni e le strutture del Centro;
**f)** risarcire eventuali danni arrecati a persone o cose.

All. 1 b) Requisiti minimi dell'Ambulatorio e Strumentario

Le aree destinate all'assistenza sanitaria dovranno comprendere, oltre alla stanza destinata alla visita medica, spazi per l'isolamento e la breve osservazione, essere dotati di servizi igienici dedicati e dovranno rispondere alle norme strutturali degli ambulatori aperti al pubblico [1].

In particolare dovranno essere attrezzate con:

- lavandino con rubinetto a pedale
- superfici resistenti al lavaggio e alla disinfezione
- pavimento antisdrucciolo resistente ad agenti chimici e fisici con raccordo arrotondato alla parete
- finestre per un'adeguata ventilazione naturale
- servizio igienico riservato
- farmacia con farmaci di uso comune e con quelli salvavita

Gli ambulatori dovranno essere dotati di: lettino per visita (per i CIE con capienza superiore a 50 persone un secondo lettino per visita), bilancia pesapersone, frigorifero, schedario porta cartelle con serratura, asta porta fleboclisi, armadio per stupefacenti con serratura, armadio farmaci con serratura, carrello per medicazioni, barella e arredo consistente almeno in scrivania, sedia e paravento.

[1] D.P.R. 14 gennaio 1997 concernente "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private" e successive deliberazioni delle Regioni in cui sono situati i Centri

All. 1 c) Strumentario e Materiali dell'Ambulatorio

L'Ente Gestore provvederà alla dotazione dei materiali consumabili (inclusi dispositivi di protezione individuale) e allo strumentario minimo, come di seguito indicato:

- registro visite
- sfigmomanometro
- fonendoscopio
- termometri
- otoscopio con coni monouso
- glucostick
- multistick per urine
- necessario per lo svolgimento di test ematici rapidi (glicemia, esame delle urine, test di gravidanza, ricerca oppioidi nelle urine, test su saliva per HIV)
- materiale necessario per prelievi ematici e per invio al laboratorio
- carrello per la gestione delle emergenze dotato di :
  - saturimetro
  - defibrillatore semiautomatico
  - pallone Ambu con adattatore per adulti
  - bombola di ossigeno con riduttore di pressione ed erogatori
  - farmaci e dispositivi medici idonei per il primo soccorso
  - set per suture
  - materiale monouso sterile (guanti, telini, agocannule)

All. 1 d) Bozza di Protocollo d'intesa tra la Prefettura e l'ASL

PROTOCOLLO DI INTESA E COLLABORAZIONE TRA

La Prefettura di ..... con sede legale in ..... nella persona del Prefetto .....

E

L'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di ..... con sede legale in via .....nella persona del .....

PREMESSO CHE

Le Prefetture, ai sensi dell'art. 22 del DPR 394/99, provvedono all'attivazione e gestione dei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) disciplinandone anche l'attività;

nel territorio della Prefettura di .... è attivo il CIE di ....la cui gestione è affidata ad enti gestori;

gli enti gestori del CIE di ..... sono soggetti al rispetto della convenzione sottoscritta con la Prefettura di ....., ai sensi del capitolato d'appalto vigente;

i migranti ospitati nella struttura hanno bisogni di salute particolari, che sono dovuti alla vita in comunità ristretta e che richiedono risposte adeguate;

le Parti considerano con grande attenzione il fenomeno delle migrazioni consapevoli che i flussi migratori pongono nuove e continue sfide per la presa in carico dei bisogni di salute della popolazione immigrata e della comunità ospitante;

le Parti intendono confermare e consolidare l'attività di prevenzione, consulenza, diagnosi e cura, rivolta alla popolazione di immigrati presente nel CIE di ....., considerando che questi interventi rientrano tra quelli previsti dalla normativa vigente;

RITENENDO FONDAMENTALE

garantire ai migranti pieno accesso al Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 35 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quale assicura agli stranieri in regola e non in regola con le normative di soggiorno

"... le cure urgenti o comunque essenziali, gli interventi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, la tutela sociale della gravidanza e della maternità e la salute del minore ...";

poter eseguire visite per la valutazione dell'idoneità alla vita in comunità ristretta presso strutture pubbliche, garantendone al bisogno anche l'effettuazione in orario notturno e/o festivo;

assicurare un tempestivo accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche previste dal SSN, al fine di garantire la salvaguardia della salute individuale e collettiva;

provvedere alla raccolta di dati per la sorveglianza epidemiologica per il controllo delle malattie che richiedono misure di sanità pubblica, anche per gli ospiti del CIE

LE PARTI, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, SI IMPEGNANO A

garantire la possibilità di effettuare, presso strutture sanitarie della ASL, la valutazione dell'idoneità alla vita in comunità ristretta. La valutazione dovrà verificare le condizioni di incompatibilità con il trattenimento, tra cui la gravidanza, lo status di minore non accompagnato, la presenza di malattie infettive e diffusive nonché malattie e stati di salute che non possono ricevere adeguata assistenza durante il trattenimento, al fine di garantire la salvaguardia della salute individuale e collettiva. L'ASL si impegna a garantire la possibilità di effettuare suddetta visita in una o più strutture di sua pertinenza (incluso il pronto soccorso) anche in orario notturno e/o festivo.

provvedere al rilascio tempestivo del codice STP all'arrivo nel CIE, qualora il migrante non ne fosse già in possesso, da parte della ASL in cui insiste il CIE medesimo previa richiesta da parte dell'ente gestore;

organizzare i servizi sanitari offerti dalla ASL in modo che gli ospiti del CIE possano accedere alla prenotazione e alla successiva erogazione delle prestazioni specialistiche nei presidi ospedalieri e distrettuali delle ASL;

riconoscere il responsabile sanitario del centro quale punto di contatto tra la ASL e il centro stesso, comunicandone i recapiti agli assessorati regionali

competenti e al Ministero della Salute per lo scambio di informazioni di carattere sanitario;

garantire agli ospiti del CIE, ove possibile, tempi di attesa adeguati, in particolare per le visite specialistiche;

definire le modalità organizzative per permettere l'acquisizione dei referti sanitari degli ospiti da parte del responsabile sanitario del CIE, per la completezza delle cartelle sanitarie degli ospiti custodite presso il CIE;

provvedere alla raccolta di dati per la sorveglianza epidemiologica per il controllo delle malattie infettive e diffusive, effettuando le notifiche di legge, anche per gli ospite del CIE;

concorrere alla tutela della salute attraverso attività di vigilanza nel CIE, con personale tecnico-sanitario della ASL, sulle attività sanitarie e sulla conservazione, manipolazione, preparazione e somministrazione dei pasti;

sviluppare e seguire percorsi operativi standard tra il CIE e le strutture della ASL, individuando persone di riferimento ed eventuali sostituiti e modalità operative.

Il presente protocollo non prevede oneri di spesa per i sottoscrittori.

Per la Prefettura
Il Prefetto

Per la ASL
Il Direttore Generale